

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2018 delle spese universitarie
- 4 | Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – modifiche
- 5 | Brexit - per ulteriori 18 mesi si applicano le disposizioni in vigore nei confronti del Regno Unito
- 4 | Erogazioni liberali tramite credito telefonico

## Prassi

- 6 | Detrazione per efficienza energetica – impianto centralizzato
- 5 | Regime “patent box”- affitto di azienda
- 6 | “Patent Box” - determinazione del reddito agevolabile
- 6 | Agevolazioni ZFU
- 6 | Cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie
- 6 | Esterometro: esclusioni
- 7 | FATCA e CRS: trasmissione dati finanziari
- 7 | Sentenza di appello cassata con rinvio - liti pendenti
- 7 | Credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo
- 7 | Applicazione del regime di consolidato fiscale nazionale: chiarimenti
- 7 | Esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di “grandfathering”
- 7 | Contributo pubblico comunitario e - trattamento IVA
- 8 | Utilizzo dell’eccedenza di ACE a scomputo dei maggiori imponibili definiti
- 8 | Credito per imposte estere – maggior scomputo a seguito di accertamento
- 8 | Determinazione del “Credito d’imposta formazione 4.0”
- 8 | Multicassa: certificazione dei processi
- 8 | Fatturazione non elettronica fisioterapisti
- 8 | Note di variazione per le modifiche dell’assetto giuridico
- 9 | Rivalsa verso la stabile organizzazione
- 9 | Cedere il parco clienti è cessione di ramo d’azienda
- 9 | Chiarimenti sulla fatturazione elettronica

## Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Codici tributo
- 10 | Modelli

## L’Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

# Ordinary Assist

## Dottrina

12  
13  
14

Assirevi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisione legale – relazione della società di revisione sulla dichiarazione non finanziaria</li> <li>✓ Revisione legale – protezione dei dati personali</li> </ul>
Assonime	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsabilità amministrativa nelle imprese</li> </ul>
Consiglio nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Codice della crisi</li> <li>✓ Trasformazione di associazione professionale in STP</li> <li>✓ STP – no alla partecipazione di un trust</li> <li>✓ Associazione professionale – i soci possono essere solo persone fisiche</li> <li>✓ Revisione legale - relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione</li> </ul>
Consiglio nazionale notariato	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Amministrazione della S.r.l. – nuovo art. 2475 c.c.</li> <li>✓ Vendita a prezzo irrisorio di beni immobili – profili fiscali</li> <li>✓ Omissione della liquidazione nelle società di persone</li> </ul>
Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Partenariato pubblico-privato</li> </ul>
Ordine commercialisti di Milano	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistemi di pagamento</li> </ul>

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### Università non statali - fissata la spesa massima detraibile per il 2018 delle spese universitarie

L'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Miur ha ora emanato il decreto che fissa per il periodo d'imposta 2018 il **tetto massimo di spese detraibili** per il 19% per le università non statali, confermando gli importi già fissati con i decreti precedenti.

*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto 28/12/18 (G.U. n.66 del 19/3/19)*

Con il provvedimento del Miur la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza di:

- corsi di laurea;
- laurea magistrale;
- laurea magistrale a ciclo unico,

delle Università non statali è stata stabilita in base a 2 parametri relativi al corso di studio, ossia:

1. l'area disciplinare di afferenza;
2. la regione in cui ha sede.

In base ai suddetti parametri può essere individuato l'importo massimo per i **corsi universitari** indicato nella seguente tabella.

<b>Corsi universitari presso università non statali</b>			
<b>Importo massimo detraibile ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. e) del Tuir</b>			
<b>Area disciplinare corsi istruzione</b>	<b>NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SUD E ISOLE</b>
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Agli importi di cui sopra può essere sommato l'importo relativo alla **tassa regionale** per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995.

Per verificare a quale area disciplinare il corso appartiene, devono essere consultate le tabelle dell'allegato 1 al decreto in cui sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle tre aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Analogamente, sono stati fissati anche gli importi massimi per i corsi post laurea.

### Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – modifiche

Approvate alcune modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018. In particolare, le modifiche riguardano:

- interventi correttivi agli ISA per la gestione delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa. Le modifiche si applicano nei confronti delle **imprese minori** che, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/18, determinano il reddito secondo quanto previsto dall'art. 66, del Tuir (criterio di cassa), e che nel periodo di imposta precedente hanno determinato il reddito in base all'art. 56 del Tuir (criterio di competenza). Tali imprese, indipendentemente dal regime scelto (di cassa o per registrazione) devono indicare, tra l'altro, nel quadro F dei dati contabili dei modelli ISA (righe F35 a F39) l'importo delle **rimanenze iniziali e quelle finali**, al fine di consentire il corretto funzionamento dell'applicativo.

*Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/2/19 (G.U. n.65 del 18/3/19)*

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli ISA al periodo d'imposta in corso al 31/12/18, di situazioni di differente vantaggio/svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;</li> <li>• misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli ISA al periodo d'imposta in corso al 31/12/18, degli effetti dell'andamento congiunturale.</li> </ul>	
<p><b>Brexit - per ulteriori 18 mesi si applicano le disposizioni in vigore nei confronti del Regno Unito</b></p> <p>Fino al termine del periodo transitorio – ossia del periodo tra la data di recesso ed il termine del diciottesimo mese successivo - <b>continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'UE</b>, comprese quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. In materia di Iva e di accise, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti UE vigenti. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni.</p>	<p><i>Art. 13, decreto-legge n. 22 del 25/3/19 (G.U. n.71 del 25/3/19)</i></p>
<p><b>Erogazioni liberali tramite credito telefonico</b></p> <p>Individuate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali che possono essere effettuate tramite credito telefonico destinate alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Onlus</b> di natura privata di cui <b>all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997</b>;</li> <li>• <b>associazioni</b> di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;</li> <li>• <b>associazioni e fondazioni riconosciute</b> che operano nei settori di cui all'art. 10, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 460/1997.</li> </ul> <p>Le erogazioni liberali destinate ai soggetti sopra elencati, possono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica per conto di un proprio utente e tramite l'utilizzo del credito telefonico dell'utente stesso. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e, pertanto, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'Iva. Le erogazioni liberali destinate ai soggetti sopra elencati, effettuate tramite credito telefonico, <b>non sono deducibili né detraibili</b> ai fini delle imposte sui redditi.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 5/2/19 (G.U. n.73 del 27/3/19)</i></p>

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Detrazione per efficienza energetica – impianto centralizzato</b></p> <p>Nel caso di sostituzione dei generatori di calore con generatori a condensazione aventi efficienza stagionale maggiore o uguale al 90% in un impianto di riscaldamento centralizzato destinato ad una pluralità di utenze con installazione di sistemi di termoregolazione evoluti delle classi V, VI e VII, <b>non è possibile fruire della detrazione del 65%</b>.</p>	<p><i>Enea, faq 15D</i></p>
<p><b>Regime “patent box” - affitto di azienda</b></p> <p>Per il regime patent box, l'affitto di un'azienda non presenta natura di operazione neutrale e successoria, per cui l'avente causa non può automaticamente subentrare nell'opzione esercitata dal dante causa.</p> <p>Quest'ultimo <b>decade dal beneficio</b> perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale (art. 2, co. 2, decreto interministeriale Mise-Mef del 28/11/17).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 88 del 28/3/19</i></p>
<p><b>“Patent Box” - determinazione del reddito agevolabile</b></p> <p>Al calcolo del reddito agevolabile proveniente dalla concessione in uso di un software, ai fini del patent box, concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo indiretto del programma, anche quelli per le prestazioni di ricerca e sviluppo rese dai <b>soci</b>, che gli stessi, quindi, <b>devono fatturare</b> all'azienda e far confluire nel loro reddito complessivo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 76 del 18/3/19</i></p>
<p><b>Agevolazioni ZFU</b></p> <p>L'art. 46, co. 2, del D.L. n. 50/2017, relativo alla situazione delle imprese site nella ZFU Sisma Centro Italia che abbiano subito una determinata riduzione percentuale del fatturato, prevede l'esenzione a favore di determinati soggetti dalle imposte ivi previste e l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d'imposta e nei limiti delle risorse stanziare. Le compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali rappresentano, già sul piano contabile, una <b>sopravvenienza attiva</b>, in quanto si tratta dell'avvenuta insussistenza del debito verso l'ente previdenziale. Non si determina alcun effetto sull'ammontare originario degli oneri rilevati in bilancio a titolo di contributi verso l'INPS. Infine, escluso che i benefici di cui al citato art. 46 rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 47, non dovrà operarsi, in sede di dichiarazione dei redditi, la variazione in diminuzione prospettata dall'istante.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 90 del 29/3/19</i></p>
<p><b>Cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie</b></p> <p><b>Non va applicata l'imposta</b> sulle transazioni finanziarie (tobin tax) alla compravendita di azioni di una società italiana tra una società cooperativa di diritto olandese e una società di diritto inglese (costituita a tale scopo), effettuata nell'ambito di un progetto di riorganizzazione finalizzato, per esigenze di semplificazione, a modificare la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario attraverso il quale i soci detengono la partecipazione nella società italiana.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38 del 29/03/19</i></p>
<p><b>Esterometro: esclusioni</b></p> <p>Per i soggetti Iva italiani, l'esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una <b>bolletta doganale</b> e quelle per le quali sono state <b>emesse o ricevute fatture elettroniche</b>.</p> <p>L'obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all'esito delle trattative</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 85 del 27/3/19</i></p>

# Ordinary Assist

in corso per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea.	
<p><b>FATCA e CRS: trasmissione dati finanziari</b>          Il termine per lo scambio di informazioni finanziarie è stato fissato al 20/6/19 (invece del 30 aprile). Considerata la possibilità di modifiche normative e tecniche alle norme nazionali che hanno seguito la ratifica degli accordi internazionali Fatca (Foreign account tax compliance act) e Crs (Common Reporting Standard) e la direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (Dac2), nonché al modulo di validazione messo a disposizione delle istituzioni finanziarie, l'Agenzia delle entrate concede più tempo agli operatori per trasmettere le comunicazioni relative al 2018.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 69618 e n. 69642 del 26/3/19</i></p>
<p><b>Sentenza di appello cassata con rinvio - liti pendenti</b>          Analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado, in caso di sentenza di appello cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale in quanto inammissibile l'appello in regionale, ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, è dovuto un importo commisurato al <b>90%</b> del relativo valore.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate risposta n. 84 del 26/3/19</i></p>
<p>D'altra parte, anche la Relazione illustrativa al D.L. n. 119/2018 precisa che "Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza con la previsione dell'art. 68, co. 1, lett. c-bis, del D.L. n. 31/12/92, n. 546 in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio".</p>	
<p><b>Credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo</b>          Sono ammissibili le sole spese relative alle attività svolte direttamente dal commissionario in laboratori o strutture situati in Italia ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo effettuate su incarico di committenti non residenti. Per il calcolo del bonus spettante al commissionario, sono <b>irrilevanti le attività che lo stesso subappalto</b> ad altri soggetti; questi ultimi, tuttavia, se residenti, potranno a loro volta far valere il diritto al credito d'imposta per le attività rese in subappalto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate risposta n. 83 del 26/3/19</i></p>
<p><b>Applicazione del regime di consolidato fiscale nazionale: chiarimenti</b>          Possibile il consolidato nazionale nonostante <b>l'omessa presentazione del modello</b> per la designazione della consolidante e la mancata comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'esercizio dell'opzione. Infatti, la "<b>remissione in bonis</b>" (art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012) evita che mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 82 del 25/3/19</i></p>
<p><b>Esercizio dell'opzione per i marchi nel periodo di "grandfathering"</b>          Relativamente ai marchi d'impresa, il contribuente che intende accedere alla procedura di patent box nel 2018, a seguito di opzione esercitata nel 2015, può beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del <b>30 giugno 2021</b>, fissato dalla disciplina di coordinamento tra le nuove regole, introdotte dall'art. 56 del D.L. n. 50/2017, e quelle precedenti (art. 1, co. da 37 a 45, L. n. 190/2014).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 11 del 22/3/19</i></p>
<p><b>Contributo pubblico comunitario - trattamento IVA</b>          È contributo pubblico privo della natura di corrispettivo e, quindi, <b>irrilevante ai fini Iva</b> il finanziamento erogato dalla regione a un consorzio sulla base di un bando europeo. L'imposta relativa agli acquisti effettuati dal consorzio mediante l'utilizzo del contributo è <b>detraibile</b> in quanto afferente a operazioni attive imponibili connesse al bando regionale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 80 del 22/3/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Utilizzo dell'eccedenza di ACE a scomputo dei maggiori imponibili definiti</b> Forniti chiarimenti sulla possibilità di computare l'eccedenza di Ace in diminuzione dai maggiori imponibili definiti in sede di adesione, chiarendo le modalità di riconoscimento.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 21/3/19</i></p>
<p>In sede di definizione in <b>adesione e su istanza del contribuente</b>, l'eccedenza riportabile di Ace, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato. Nell'ambito del contraddittorio instaurato nel corso del procedimento di adesione, quindi, il contribuente potrà richiedere il riconoscimento dell'eccedenza di Ace a scomputo dei maggiori imponibili e <b>l'ufficio dovrà riscontrare</b> che l'eccedenza richiesta sia spettante, sia nell'an che nel quantum. Si dovrà tenere conto, oltre che del suo ordinario utilizzo in compensazione del reddito complessivo netto nei periodi d'imposta successivi, anche di eventuali rettifiche derivanti da dichiarazioni integrative o dalla liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché delle rettifiche degli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.</p>	
<p><b>Credito per imposte estere – maggior scomputo a seguito di accertamento</b> In merito alla possibilità di rideterminare il credito per le imposte pagate all'estero da utilizzare in detrazione dalla <b>maggiore imposta accertata</b>, è stato precisato che, come avviene nel caso di accertamento di un maggior reddito estero, anche nella situazione in cui <b>il reddito oggetto di rettifica sia quello italiano</b>, il contribuente, documentando la spettanza del credito d'imposta per le imposte pagate oltreconfine, può chiedere che sia ricalcolata la relativa detrazione in sede di contraddittorio nel corso del procedimento di adesione. Anche in questo caso, infatti, nell'ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, il credito per le imposte pagate all'estero sarebbe stato calcolato sulla base dell'imponibile correttamente dichiarato e in tale misura detratto dall'imposta italiana.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 4 del 21/3/19</i></p>
<p><b>Determinazione del "Credito d'imposta formazione 4.0"</b> Il credito d'imposta "formazione 4.0" spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo d'imposta, a prescindere dalla data in cui avviene l'invio dei contratti <b>all'Ispettorato del lavoro competente</b>.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 79 del 20/3/19</i></p>
<p><b>Multicassa: certificazione dei processi</b> Gli esercenti che operano con <b>più punti cassa per singolo punto vendita</b> devono certificare il processo di controllo <b>entro l'1/7/19</b>, se hanno un volume d'affari superiore a 400mila euro, ed entro l'1/1/20, negli altri casi, date a decorrere dalle quali, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, scatterà l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 13 del 20/3/19</i></p>
<p><b>Fatturazione non elettronica fisioterapisti</b> Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (compresi i trattamenti di massofisioterapia) <b>non devono mai essere fatturate elettronicamente</b> tramite il Sistema di interscambio (Sdi), a prescindere dall'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. È prevista, invece, la fattura elettronica, se la fattura è emessa nei confronti dello studio presso il quale il medico presta il servizio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 78 del 19/3/19</i></p>
<p><b>Note di variazione per le modifiche dell'assetto giuridico</b> Sono riconducibili alla <b>locuzione "e simili"</b> (art. 26, co. 2, D.P.R. n. 633/1972), che legittima l'emissione di una <b>nota di variazione in diminuzione</b> ai fini Iva al verificarsi di determinati eventi tutte le cause in grado di determinare una modificazione dell'assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte gli effetti dell'atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni. Vi</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 77 del 19/3/19</i></p>

# Ordinary Assist

<p>rientra, pertanto, anche la <b>deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia</b> reti e ambiente che ha approvato gli impegni assunti da una società per rimediare a violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici nei confronti dei propri clienti, evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale e, quindi, presupposto per l’emissione di note di variazione in diminuzione entro il 30/4/19.</p>	
<p><b>Rivalsa verso la stabile organizzazione</b>  <b>Nonostante</b> l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della <b>posizione Iva</b> del cessionario non residente, laddove quest’ultimo abbia successivamente costituito in Italia una <b>stabile organizzazione</b>, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa ex art. 60, co. 7, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti della stabile organizzazione che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione nei termini biennali indicati nel citato art. 60.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 10 del 26/3/19</i></p>
<p><b>Cedere il parco clienti è cessione di ramo d’azienda</b>  È cessione di un ramo d’azienda la contestuale risoluzione del contratto concessorio stipulato tra le parti, che costituisce <b>l’elemento fondamentale dell’attività</b> svolta dal cedente, in quanto senza lo stesso non potrebbe offrire i servizi ai propri clienti, e la circostanza che ad acquistare i contratti con i medesimi clienti sia la stessa concessionaria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 81 del 25/3/19</i></p>
<p><b>Chiarimenti sulla fatturazione elettronica</b>  La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una <b>distinta numerazione per ciascun conferente</b>. In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa.  Nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire <b>il proprio indirizzo telematico</b> (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, <b>affinché il socio abbia un esemplare della fattura</b>, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sdl), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte nn. 10, 11 e 12 del 18/3/19 (consulenza giuridica)</i></p>

# Ordinary Assist

<b>NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI</b>		
<b>CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI</b>		
<b>CODICI TRIBUTO</b>		
<b>Codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136</b>	<b>"PF99" denominato "violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018"</b>	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 37 del 21/3/19</i>
<b>MODELLI</b>		
<b>Modello IVA trimestrale</b>	<b>Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati</b>	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 64421 del 19/3/19</i>
<b>Modello RLI</b>	<b>Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica</b>	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 64442 del 19/3/19</i>
<b>Modello 730/2019</b>	<b>Modificazioni al modello di dichiarazione 730/2019</b>	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 64377 del 19/3/19</i>

# Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p><b>Software</b></p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione (versione 2.0.0);</li> <li>• software di controllo (versione 2.0.0);</li> <li>• software di compilazione RLI - Registrazione contratti di locazione (versione 3.0.1);</li> <li>• software di controllo RLI - Registrazione contratti di locazione (versione 3.0.1);</li> <li>• software di compilazione RLI - registrazione contratti di locazione (versione 3.0.0);</li> <li>• software di controllo RLI - registrazione contratti di locazione (versione 3.0.0);</li> <li>• software Docte2 - Variazioni colturali;</li> <li>• software Voltura1 - Voltura catastale.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/3 al 31/3</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guida fiscale "L'agenzia ti scrive" in versione tedesca;</li> <li>• volume "Il sistema della pubblicità immobiliare 2019";</li> <li>• volume "Il sistema catastale 2019";</li> <li>• elenco permanente degli iscritti 5 per mille 2019.</li> </ul> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• specifiche tecniche (versione 1.4.1) e delle istruzioni per il servizio SDIFTP (versione 1.4.1) – fatturazione elettronica;</li> <li>• archivio Comuni e Stati esteri.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p><b>Revisione legale – relazione della società di revisione sulla dichiarazione non finanziaria: Assirevi</b></p> <p>Publicato un documento in cui sono illustrate le linee guida per la società di revisione ai fini dell'emissione della relazione sulla dichiarazione non finanziaria (DNF). In particolare, il documento concentra l'attenzione sulle tematiche relative all'incarico di limited assurance. Sono interessati alla problematica gli <b>enti di interesse pubblico di grandi dimensioni</b> che devono predisporre una relazione su temi ambientali, sociali di interesse pubblico.</p>	<p><a href="#"><u>ASSIREVI, documento di ricerca n. 226</u></a></p>
<p><b>Revisione legale – protezione dei dati personali: Assirevi</b></p> <p>Publicato un documento che analizza le problematiche sottese agli adempimenti richiesti dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali da parte delle società di revisione nello svolgimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incarichi di <b>revisione</b> (legale e volontaria);</li> <li>• incarichi disciplinati da leggi e regolamenti (es. quelli per il rilascio di <b>pareri o relazioni</b>)</li> </ul>	<p><a href="#"><u>ASSIREVI, documento di ricerca n. 227</u></a></p>
<p><b>Responsabilità amministrativa nelle imprese: Assonime</b></p> <p>Publicato un documento in cui viene illustrata la disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese di cui alla legge n.231/2001.</p> <p>Il documento dell'Assonime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esamina la funzione di prevenzione della disciplina 231/2001 nel contesto attuale dei <b>controlli interni</b> all'impresa e richiama le principali criticità della disciplina;</li> <li>• propone alcuni interventi necessari per <b>migliorare l'efficienza</b> della disciplina.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>ASSONIME, note e studi 5/2019</u></a></p>
<p><b>Codice della crisi: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>Publicato un documento in cui i commercialisti illustrano la nuova disciplina della crisi d'impresa, quale risulta dalla introduzione del Codice della crisi il quale <b>entrerà in vigore</b>, con esclusione di alcune disposizioni già entrate in vigore il 16/3/19, il prossimo <b>15/8/20</b>, con particolare riferimento alla disciplina transitoria dettata nell'art. 390 del Codice.</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, circolare marzo 2019</u></a></p>
<p><b>Trasformazione di associazione professionale in STP: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>La trasformazione dell'associazione professionale in STP è di incerta qualificazione civilistica.</p> <p><b>Se l'associazione professionale è assimilata a una società semplice</b> la disciplina applicabile è quella dell'art. 2500-ter del codice civile (trasformazione di società di persone in società di capitali), ovvero della trasformazione di società di persone in società di persone, a seconda del modello societario adottato dalla STP di arrivo. In entrambi i casi l'operazione, legittima secondo i commercialisti, consisterebbe in una modifica statutaria.</p> <p>Qualora si dovesse, invece, aderire alla tesi secondo cui <b>l'associazione professionale è un'associazione non riconosciuta</b>, è stato affermato che la trasformazione eterogenea (atipica, in quanto non espressamente prevista dall'art. 2500-septies del codice civile) da studio associato in società tra professionisti (STP) è comunque consentita, senza effettuare il passaggio intermedio del riconoscimento dell'associazione.</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, PO n. 53/2018</u></a></p>
<p><b>STP – no alla partecipazione di un trust: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>Una società tra professionisti (STP), secondo i commercialisti, <b>non può avere come socio</b>, con una partecipazione minoritaria, una persona fisica nella sua qualità di <b>trustee</b> che</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, PO n. 153/2018</u></a></p>

# Ordinary Assist

<p><b>interviene nella sottoscrizione del capitale in nome e per conto di un trust.</b></p> <p><b>Associazione professionale – i soci possono essere solo persone fisiche: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>La costituzione o la partecipazione successiva a una associazione tra professionisti è consentita solo a persone fisiche; pertanto, secondo i commercialisti, <b>non possono far parte di un’associazione professionale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né un’altra associazione professionale;</li> <li>• né una società tra professionisti (STP).</li> </ul> <p>I commercialisti hanno, inoltre, <b>chiarito che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il socio (professionista e non professionista) può partecipare a una sola STP;</li> <li>• Una STP non può partecipare a un’altra STP;</li> <li>• Il socio di una STP può svolgere la professione in forma individuale.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, PO n. 169/2018</u></a></p>
<p><b>Revisione legale - relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione: Consiglio nazionale commercialisti</b></p> <p>Pubblicato uno <b>schema di relazione</b> sul rendiconto della gestione a supporto dell’organo di revisione nella formulazione della relazione e per l’esercizio delle sue funzioni.</p>	<p><a href="#"><u>CNDCEC, documento marzo 2019</u></a></p>
<p><b>Amministrazione della S.r.l. – nuovo art. 2475 c.c.: Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>I notai hanno esaminato le conseguenze, sul piano delle clausole statutarie, della modifica dell’art. 2475 c.c., con riferimento in particolare alla nuova previsione per cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.</p> <p>Al riguardo, i notai <b>distinguono l’aspetto della organizzazione</b> – la quale spetta esclusivamente agli amministratori - <b>da quello della operatività</b> della società, per la quale la responsabilità dei soci della s.r.l. continua ad essere disciplinata dall’art. 2476 c.c. co. 7, che li sanziona solo per il caso di comportamenti dolosi.</p> <p>I notai ritengono che, dal punto di vista operativo, la nuova formulazione dell’art. 2475, co. 1, c.c. <b>non comporta alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti</b> esistenti, né impedisce di inserire negli statuti delle società di nuova costituzione clausole – da ritenersi anche oggi legittime – che eventualmente ripartiscano la “gestione operativa” della società in maniera difforme rispetto al modello legale.</p>	<p><a href="#"><u>CNN, studio n. 58/2019-I</u></a></p>
<p><b>Vendita a prezzo irrisorio di beni immobili – profili fiscali: Consiglio nazionale del notariato</b></p> <p>I notai hanno analizzato i profili fiscali della vendita a prezzo irrisorio avente ad oggetto beni immobili. In particolare, lo studio esamina quale sia il <b>regime fiscale</b> cui assoggettare la vendita di un bene immobile conclusa per una contropartita in danaro inferiore al valore di mercato della cosa venduta nella quale le <b>prestazioni corrispettive risultino comunque bilanciate</b> a prescindere dal prezzo (es. vendita di terreno contaminato che per tale ragione ha perso valore e che debba essere bonificato).</p> <p>È stato, inoltre approfondita la questione se la stessa disciplina possa ritenersi operante anche riguardo alle ulteriori fattispecie di vendita di beni immobili, ad essa accomunate (solo) dall’esiguità del corrispettivo in danaro rispetto al valore della cosa venduta, come nel caso <b>liberalità indirette, contratti misti vendita-donazione</b>, ma anche a quegli altri negozi, come la <b>vendita a prezzo negativo, la vendita a prezzo zero e la vendita inversa</b>, caratterizzati da fattori specifici e non solo per la pattuizione di un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito.</p> <p>Secondo i notai la vendita a prezzo vile avente ad oggetto beni immobili deve essere assoggettata al <b>regime fiscale ordinario</b> (Iva o registro) proprio dei contratti di</p>	<p><a href="#"><u>CNN, studio n. 122/2018-T</u></a></p>

# Ordinary Assist

<p>trasferimento a titolo oneroso. Il regime ordinario dovrà applicarsi anche quando tramite la compravendita in esame si ponga in essere una liberalità indiretta, posto che l'irrisorietà del prezzo non è sufficiente da sola a provarne la simulazione. In tal caso non si verifica il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se l'atto non risulta simulato o realizzativo di atti fraudolenti. Invece, sarà dovuta una differente od ulteriore imposizione solo con riferimento a quelle fattispecie caratterizzate, oltre che da un prezzo basso, anche da altri specifici elementi, o da più disposizioni, rilevanti in maniera autonoma sul piano fiscale.</p>	
<p><b>Omissione della liquidazione nelle società di persone: Consiglio nazionale del notariato</b> I notai hanno esaminato l'ammissibilità, con riguardo alle sole società di persone, dell'omissione della fase di liquidazione, disciplinata dalle norme di cui agli artt. 2275 ss. c.c. A tal fine, dopo una breve disamina delle singole cause di scioglimento previste dalla legge per tali società e del loro modo di operare, è stata <b>esaminata l'estensione massima dell'autonomia concessa ai soci</b> che intendano derogare al procedimento legale di liquidazione, nonché la natura del consenso che gli stessi sono chiamati ad esprimere.</p>	<p><a href="#"><u>CNN, studio n. 203/2018-T</u></a></p>
<p><b>Partenariato pubblico-privato: Fondazione nazionale commercialisti</b> Pubblicato un documento in cui i commercialisti analizzano gli orientamenti normativi e regolamentari in tema di partenariato pubblico-privato, che rappresenta una modalità di <b>realizzazione e gestione delle infrastrutture e di erogazione di servizi</b> in cui si verifica una collaborazione tra un operatore privato e una pubblica amministrazione.</p>	<p><a href="#"><u>FNC, documento del 21/3/19</u></a></p>
<p><b>Sistemi di pagamento: Ordine commercialisti di Milano</b> Pubblicato un quaderno in cui i commercialisti di Milano hanno illustrato i sistemi di pagamento utilizzabili, evidenziando per ogni sistema la funzione corretta, i vantaggi, i <b>rischi e i possibili utilizzi scorretti</b> o problematici.</p>	<p><a href="#"><u>ODCEC Milano, quaderno n. 78</u></a></p>